

Sentenza pilota del Tribunale amministrativo che boccia l'iniziativa di diffida della Regione

TAR Campania dà ragione agli Agronomi

Il dipendente pubblico può essere eletto nell'Ordine

Il presidente Conaf Andrea Sisti: <<Un verdetto che sancisce un principio di carattere generale>>

Non esiste incompatibilità tra la nomina a consigliere dell'Ordine provinciale dei dottori agronomi e dottori forestali e l'essere dipendente di un ente pubblico. Lo ha stabilito il TAR Campania (Ordinanza Napoli Sez. III) che ha accolto l'istanza cautelare proposta dalla Federazione Campania contro i provvedimenti della Regione Campania che sostenevano la presunta incompatibilità tra il ruolo di Consigliere dell'Ordine e quello di dipendente regionale (diffidando, tra l'altro, alle dimissioni dal Consiglio alcuni membri degli Ordini di Avellino, Benevento, Caserta, Napoli e Salerno, dipendenti regionali).

<<L'ordinanza del Tar che ha sospeso l'iniziativa della Regione – commenta **Andrea Sisti**, presidente Conaf - è un verdetto pilota perché ha sancito, finalmente, un principio di carattere generale. Un provvedimento importante che fa chiarezza su una questione che si è presentata in passato e che da adesso in poi non potrà più ripresentarsi>>.

La vertenza è stata impugnata dal presidente di Federazione **Emilio Ciccarelli** che ha proposto ricorso al TAR Campania contro i provvedimenti poiché ritenuti illegittimi ed in contrasto con la legge professionale. <<L'immediata presa di posizione della Federazione e dei cinque Ordini Provinciali della Campania contro un principio che tendeva a minare alla base la sopravvivenza stessa della nostra categoria – spiega Emilio Ciccarelli – ha posto un freno al “perentorio” ultimatum inviato ai colleghi dal coordinatore dell'Assessorato al Personale, che aveva avviato anche i relativi procedimenti disciplinari, poi successivamente sospesi. La cosa più singolare è che tale azione è stata intrapresa, incomprensibilmente, soltanto nei confronti della nostra categoria>>.

Il Tribunale amministrativo, ha accolto le tesi difensive poste alla base del ricorso con le seguenti motivazioni: “Ritenuto, ad un primo sommario esame, che sussiste il *fumus boni juris* tenuto conto: di quanto disposto dall'art. 3, comma 4, della legge n. 3 del 1976 con riguardo alla possibilità dei dipendenti pubblici di chiedere l'iscrizione all'albo di categoria; del fatto che le argomentazioni fin qui comunicate dalla Regione Campania non appaiono, *ictu oculi*, integrare idonee ragioni di incompatibilità con la carica rivestita. Considerato, altresì, che sussiste il *periculum in mora* con riguardo alla dedotta interferenza col funzionamento dell'organo Consiliare ... accoglie la domanda cautelare”. L'ordinanza, pertanto, ha respinto i provvedimenti regionali restituendo agli Ordini piena autonomia e facoltà nella scelta dei propri rappresentanti nei Consigli.

Roma, 22 febbraio 2010
C.s. 15



Il comunicato è on line su:

www.agenziaimpress.it

tel.+39 0577 391114

fax +39 0577 391414

redazione@agenziaimpress.it